

Codice etico dei giudici FIAV

1. L'organizzazione di una Mostra, una Esposizione o una Rassegna, costituisce per il Comitato organizzatore un impegno assai gravoso, è compito e dovere del Giudice collaborare per favorirne il successo.
2. Il superamento dell'esame formativo non è altro che il primo gradino della carriera. Continuare a studiare il gruppo di razze scelto approfondendone la conoscenza e le problematiche, ampliare il patrimonio conoscitivo con altre razze, è parte del dovere del giudice.
3. Il giudizio è esclusivamente tecnico ed obbiettivamente impersonale, pertanto l'esperto Giudice non dovrà mai essere influenzato o condizionato da rapporti di amicizia o inimicizia, reali e/o presunti.
4. Il giudice ha l'obbligo di giudicare rispettando scrupolosamente gli standard morfologici delle varie razze per le quali è chiamato a giudicare. Egli deve sempre svolgere la sua opera rispettando regole deontologiche ortodosse nei riguardi dei colleghi.
5. Anche nel caso che l'opinione del Giudice su un soggetto sia estremamente negativa, questa dovrà essere espressa in modo non offensivo per il soggetto e/o per l'espositore.
6. Il Giudice ha il dovere di compilare con sobrietà e terminologia tecnica adeguata le valutazioni sui cartellini di giudizio usando scrittura e lessico comprensibili. Il punteggio assegnato nel giudizio di merito deve essere espressione della vicinanza del soggetto al modello di perfezione prescritto dallo standard, le annotazioni sul cartellino devono servire a far capire ed a orientare gli allevatori verso le caratteristiche fondamentali della razza.
7. Qualora più giudici siano chiamati a giudicare nella stessa razza, la scelta dei campioni deve essere concordata. Se i giudici sono più di due si decide a maggioranza, se sono due e in disaccordo fra di loro, prevale l'orientamento del Capo giuria. In caso di più giudici operanti in una manifestazione l'assegnazione del predicato "E-97" dovrà essere concordato.
8. Per poter essere interpellato dagli allevatori e spiegare la validità del suo operato, il giudice deve apporre sul cartellino la sua firma e timbro. È consentito anche l'uso del timbro con firma.
9. Il Giudice non deve per nessun motivo criticare in pubblico l'operato dei suoi colleghi, deve essere una figura al di sopra delle parti e deve essere riservato e rispettoso.
10. Il Giudice non può presentare avicoli nella razza dove è chiamato ad operare, oppure giudicare soggetti della razza nella quale risulta anche espositore o di proprietà di parenti o affini fino al 2° grado.
11. I Giudici non possono rifiutarsi di giudicare costantemente in manifestazioni italiane; il numero minimo delle presenze che ciascun Giudice deve effettuare ogni anno è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine. I Giudici non possono rifiutarsi di giudicare le razze di avicoli appartenenti ai gruppi per i quali essi sono stati abilitati.

12. Il Giudice impossibilitato a recarsi a giudicare in mostre, esposizioni o rassegne per le quali è stato designato, deve darne tempestiva comunicazione, motivandone le cause, al C.D.O.d.G. Designatore. Se l'indisponibilità si verificasse nelle 48 ore prima del giudizio dovrà segnalarla immediatamente al Capo giuria, al Comitato Organizzatore dell'esposizione, al Segretario O.d.G. i quali hanno il potere di concordare e nominare un sostituto.
13. Il Giudice non deve mai essere in ritardo nel raggiungere il luogo della manifestazione, né deve abbandonare il luogo della manifestazione stessa prima di aver completamente espletato il compito che gli era stato assegnato e gli adempimenti di rito. Terminato il giudizio il giudice ne deve dare comunicazione al Capo giuria il quale lo licenzia o, in caso di necessità, gli affida ulteriori mansioni.
14. Al termine del suo operato stilare Referto di Giudizio e nota di rimborso spese all'insegna della massima chiarezza e trasparenza, documentando le spese in elenco.
15. Il comportamento di un Giudice Federale deve essere scevro da qualunque critica e di esempio per gli allevatori ed i colleghi.
16. Il Giudice non deve consultare il catalogo della Manifestazione, prima o nel corso dei propri giudizi, né tanto meno cercare di risalire al proprietario del soggetto da giudicare.
17. In nessun caso il Giudice dovrebbe frequentare, nel periodo antecedente la mostra, allevatori che esporranno i soggetti nella manifestazione dove è stato chiamato a giudicare e neppure essere ospitato. Tale divieto verrà meno dopo aver completamente espletato la sua attività di Giudice Federale. E' invece consigliabile e indispensabile in occasione dei Campionati Italiani, essere presente il giorno di chiusura della manifestazione per intrattenersi con gli allevatori, vedendo in questo un momento di crescita culturale reciproca.
18. Il Giudice nel corso dei lavori deve prestare attenzione e comportarsi con modi professionali, deve esaminare scrupolosamente tutti i soggetti senza discriminazioni. Deve consultarsi esclusivamente con il Capo giuria qualora riscontri irregolarità non rilevate all'ingabbio o necessiti di delucidazioni strettamente attinenti al giudizio che sta effettuando, nel caso esso sia giudice unico, si rivolgerà anche telefonicamente, al Segretario O.d.G. per concordare le decisioni del caso.
19. Deve essere sobriamente e convenientemente vestito e deve essere corretto e cortese. Durante la sua presenza negli ambienti espositivi mantenere un comportamento rispettoso del prossimo e degli ambienti.
20. Lo studio e l'aggiornamento, la trasparenza e l'integrità morale, sono le premesse per ottenere fiducia, credibilità, rispetto. Con la firma sul cartellino di giudizio il Giudice e/o i Giudici si assumono la responsabilità della valutazione; responsabilità che non può essere in nessun caso attribuita a terzi che non hanno firmato il cartellino. L'esperto Giudice non temerà mai la disapprovazione quando è certo di aver operato con intransigente onestà.

Fiesole (FI) 09 Marzo 2012

IL Referente dell'O.d.G

Fabio Ferri

Il Giudice per Ricevuta